

REGOLAMENTO (CEE) N. 2777/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1993

che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzino e smercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1644/89⁽⁴⁾, il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi d'interesse constatati dall'Istituto statistico delle Comunità europee sull'euromercato per l'ECU vincolato a 3 mesi e 12 mesi, ponderati rispettivamente per un terzo e due terzi;

considerando che la Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico; che gli Stati membri hanno comunicato detti costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio; che, in mancanza della comunicazione di uno Stato membro, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 dispone la fissazione di un tasso d'interesse specifico, determinato dalla Commissione secondo le modalità previste dallo stesso regolamento, per uno Stato membro che abbia sostenuto un tasso d'interesse superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme;

considerando che, conformemente alle summenzionate disposizioni, occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

Per le spese imputabili dell'esercizio 1994 del FEAOG, sezione garanzia:

- 1) il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 7,5 %;
- 2) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al:
 - 6,5 % per i Paesi Bassi,
 - 5,5 % per il Regno Unito;
- 3) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 5, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato al 18,8 % per la Grecia.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 18.